

CITTADINANZA E TUTELA DELLA PERSONA

PROFILI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO CIVILE

GUIDO ALPA

1. I diritti dei cittadini

Accogliendo il significato sociologico di cittadinanza, intesa come il complesso delle situazioni che coinvolgono l'individuo in quanto parte di un aggregato sociale e volta a considerare in modo unitario la persona, (non quindi nella sua dimensione di consumatore, utente, risparmiatore, etc.) si è proposta una nuova elencazione dei diritti, che spazia dai diritti fondamentali, ai diritti sociali, agli interessi.

Di qui la classificazione di: diritti fondamentali, diritti dei consumatori, diritti degli utenti di servizi pubblici, diritti dei "soggetti economici", diritti dei contribuenti, diritti degli automobilisti, diritti dei turisti, e così via (Sciarretta, *I diritti dei cittadini*, Milano, 1992; AA. VV. *La nuova cittadinanza*, Roma, 1993). Così intesa, la cittadinanza non assume più solo il significato di appartenenza dell'individuo ad uno Stato, ma coinvolge la sua posizione con riguardo alla sfera delle libertà e alla sua collocazione sociale.

Si tratta di una *reductio ad unitatem* che può apprezzarsi sul piano politico, in quanto tende ad evitare la frammentazione delle posizioni di tutela; ma non vi riesce fino in fondo: da un lato, perché attualmente non vi è una normattiva generale che unifichi le diverse posizioni; dall'altro, perché ciascuna qualificazione presuppone una valenza giuridica dell'interesse tutelato, e tale valenza è data da regole specifiche dirette a proteggere il singolo nella specifica dimensione considerata.

2. La persona nei testi costituzionali

Nelle diverse esperienze la problematica dei diritti della persona si sfrangia in alcune direttrici di base. Là dove si è radicata una tutela costituzionale "forte", i diritti della persona trovano il loro fondamento - quale referente normativo - nei testi costituzionali, nella loro elaborazione

giurisprudenziale ad opera delle corti costituzionali, e nelle elaborazioni dottrinali: è il caso dell'esperienza tedesca (v. ad es. Haeberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, trad. it. parziale, Roma, 1993; Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Francoforte, 1986).

Là dove la rilevanza costituzionale della dimensione della persona è meno forte, perché i riferenti normativi sono più apprezzati nella loro valenza politica che non nella loro valenza giuridico-formale, la problematica è collocata nell'ambito delle libertà pubbliche, come è il caso dell'esperienza francese (Frangi, *Constitution et droit privé*, Aix Marseille, Parigi, 1992).

L'esperienza italiana si colloca in una posizione intermedia: da un lato, le fa difetto la costruzione teorico-dogmatica dei diritti fondamentali; dall'altro l'apporto dei cultori del diritto privato ha fatto sì che la tematica delle libertà individuali potesse essere ricondotta nell'alveo del principio generale di tutela della persona ex art. 2 Cost., sicché in esso hanno trovato spazio e tutela anche i diritti della personalità.

A questi indirizzi si salda l'indirizzo sovranazionale che promuove la tutela dei diritti umani.

La tematica della normazione delle diverse dimensioni della persona è stata esaminata nell'esperienza statunitense anche dal punto di osservazione dell'analisi economica del diritto.

3. L'analisi economica del diritto

Non è ancora stata tentata dalla nostra cultura giuridica un'analisi economica dei diritti della persona: nelle introduzioni e nelle discussioni su questa tecnica interpretativa si è dato rilievo ad altri settori che, avendo solido contenuto patrimoniale, si prestano maggiormente all'applicazione delle categorie economiche; per i diritti della persona l'ostacolo è al tempo stesso concettuale e ideologico: concettuale, perché pur avendo i diritti della persona anche un contenuto economico - si pensi all'utilizzazione del nome o dell'immagine - ripugna pensare alla dignità umana, alla libertà, ai diritti della personalità, che sono segni inequivoci del tasso di civiltà e democrazia di una società, quasi come se si potessero valutare in termini pecuniari, e come se il loro riconoscimento e la loro garanzia (che pure hanno un "costo") potessero essere oggetto di negoziazione o di limitazione per ragioni di carattere economico; ideologico, perché, usciti i diritti della persona dalle maglie strette del condizionamento politico e sociale proprio delle società ottocentesche, il loro apprezzamento economico riprodurrebbe, con termini nuovi, quel condizionamento antico.

Le perplessità all'analisi economica dei diritti della persona si possono tuttavia attenuare se si muove da alcuni assunti di base che possono

orientare l'interprete: (i) l'assunto secondo il quale i diritti della persona, per la loro natura e il loro rango, debbono in ogni caso prevalere sugli interessi di tipo strettamente patrimoniale; (ii) l'assunto secondo il quale, accertato il loro "costo", non sia possibile organizzare una scala delle priorità, in cui tali diritti siano collocati in ragione del costo; (iii) l'assunto secondo il quale l'analisi economica non può assumere un ruolo primario, e tantomeno esclusivo, nell'analisi degli aspetti giuridici di tali diritti; (iv) l'assunto secondo il quale la brutalità delle conclusioni non deve distogliere dall'attenzione per il nuovo metodo: la brutalità delle conclusioni non implica affatto che esse si debbano accogliere e tantomeno che si debbano mettere in pratica.

Così sgombrato il campo dal rischio di essere indotti a compiere operazioni contrastanti con la lettera e con lo spirito delle fonti costituzionali e comunitarie, val la pena di introdursi in questa nuova prospettiva, e soffermarsi sui risultati acquisiti dalla dottrina - in questo caso, di matrice statunitense - per apprezzarne, pur sommariamente, il significato. I punti di riferimento restano ancora le opere di Richard Posner e quelle di Guido Calabresi.

3.1. La tesi di Richard Posner

Posner tratta delle materie che secondo la nostra cultura giuridica si ascrivono ai diritti della persona in più passi del suo manuel (*Economic Analysis of Law*, II ed., Boston e Toronto, 1977). La privacy è menzionata a proposito dei "property rights", intesi in senso lato, cioè in una dimensione più ampia dei diritti sui beni immobili e mobili (op. cit., p. 55). E il discorso è espresso in termini di costi e valori: l'uso di un'immagine sarà fatto se il suo costo è inferiore al valore di sfruttamento. La celebrità che si oppone all'uso della sua immagine in un messaggio pubblicitario non si preoccupa tanto di dare pubblicità al proprio volto, quanto del fatto che il suo impiego abusivo le ha impedito di ottenere un corrispettivo, oppure di farne un più vantaggioso impiego. Riconoscendo il diritto alla privacy si colloca l'immagine al punto in cui il suo uso è il più vantaggioso. Ma la comparazione dei costi conduce a diversi risultati là dove i costi di negoziazione per l'impiego di dati personali diventi troppo oneroso. Così, nel caso di alienazione di una lista di indirizzi di abbonati da parte della società editrice di un giornale a larga diffusione ad imprese interessate ad utilizzarla per recapitare i loro messaggi pubblicitari, il costo di negoziazione per acquisire da ciascun abbonato il consenso alla trasmissione della lista sarebbe troppo alto; Posner ritiene pertanto che il diritto alla privacy, in questo caso, non si deve riconoscere all'individuo (cioè all'abbonato), bensì alla società editrice.

L'uomo non può essere oggetto di diritti, e quindi ripugna alla coscienza umana, prima ancora che alle regole giuridiche, ammettere che i genitori possano sottrarsi ai costi di mantenimento e di educazione dei figli attraverso la loro alienazione onerosa a terzi. Provvede a questo desiderio dei genitori di liberarsi dei figli, o all'incuria dei genitori per i figli, l'istituto della adozione. Un istituto gestito o dallo Stato, o, là dove sia consentito, da agenzie private; fiorente è inoltre il mercato nero, di dimensioni internazionali. Posner si chiede le ragioni della opposizione all'ammissibilità del "commercio" dei minori e cerca di superarle con la sua logica economica; in più, si preoccupa di eliminare il mercato nero, ma raggiunge la conclusione che l'allocazione della risorsa umana (minori abbandonati) mediante criteri economici non perverrebbe a soluzioni accettabili, in quanto in ogni caso sarebbero privilegiati gli acquirenti dotati di maggiori disponibilità economiche e sarebbero trascurati i minori con handicap o comunque poco attraenti (op. cit., p. 111).

Anche le regole che contrastano la discriminazione dei poveri e di coloro che appartengono ad etnie diverse da quella maggioritaria sono passibili di interpretazione economica. Quanto ai poveri, la giurisprudenza della Suprema Corte statunitense ha fondato la teoria del "giusti bisogni minimali" (Griffin v. Illinois, 351 U. S. 12, 1956) secondo la quale è necessario assicurare un minimo di servizi sociali anche a coloro che non sono in grado di pagarli. In questo senso, si ottiene una redistribuzione delle risorse che deve essere esaminata alla luce del costo dell'assicurazione privata da parte dei singoli. E per quanto riguarda i diritti dei consumatori, in tanto è possibile riconoscerli, in quanto sia possibile assicurare piena libertà economica all'impresa (op. cit., p. 507). Quanto agli appartenenti ad etnie minoritarie, il risultato della legislazione antirazziale non deve portare ad una discriminazione alla rovescia, perché economicamente si favorirebbero le classi agiate medie delle etnie minoritarie a svantaggio delle classi di etnia maggioritaria (op. cit., p. 538).

Il contributo di Guido Calabresi è ben più solido, perché tiene conto non solo della logica economica in senso stretto, ma dei valori sui quali si fondano gli ordinamenti. L'analisi diviene drammatica quando si debbono affrontare i problemi di priorità nella assegnazione degli organi da trapiantare.

La tematica della persona trova tuttavia il suo *humus* naturale nei testi normativi e, primieramente, nelle Costituzioni.

4. Le Costituzioni

Nei testi costituzionali la capacità giuridica si affianca, spesso si sovrappone o si confonde con i diritti civili e politici, e con i diritti della

personalità. Al di là delle cautele che si debbono assumere nel confronto testuale, poiché non sempre le medesime espressioni alludono al medesimo significato, e al di là delle addizioni dell'interprete nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, e ancora al di là del problema della effettività, si possono riscontrare molte analogie e qualche rilevante differenza.

Occorre comunque operare due precisazioni preliminari: (i) per ragioni storiche e culturali, non è possibile raffrontare la "Dichiarazione dei diritti" francese, che risale al 1789, e che è richiamata dalle costituzioni francesi successive, con le Carte dei diritti oggi vigenti negli altri paesi europei; e così pure l'elenco dei rights riconosciuti ai cittadini inglesi dalla Costituzione che è di fronte consuetudinaria, non scritta. Su questi importanti testi e problemi si prende posizione altrove; (ii) non si possono comparare senza collocarle nell'epoca storica in cui sono state approvate costituzioni ottocentesche e costituzioni del nostro secolo. Le prime sembrano affondare le loro radici nella netta distinzione tra rapporti cittadino / Stato e rapporti tra cittadini (affidati ai codici civili); le seconde risentono degli sconvolgimenti istituzionali e sociali provocati dai conflitti mondiali, e si ispirano alle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo.

4.2. Nella Costituzione belga, che risale al 1831, al tit. II (i Belgi e i loro diritti) si fa riferimento alla cittadinanza (art. 4) e alla naturalizzazione (art. 5); si dispone che nello stato non vi sia "alcuna distinzione di ordini" (art. 6), si tutelano le libertà individuali (art. 7 ss.) si è aggiunto l'art. 6 bis secondo il quale "il godimento delle libertà e dei diritti riconosciuti ai Belgi deve essere assicurato senza discriminazioni. A tal fine, le leggi e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche"; la capacità giuridica non è menzionata, ma per induzione si ricava dal disposto dell'art. 13 che abolisce la morte civile; si stabilisce altresì che il segreto epistolare è inviolabile (art. 22).

Nella Costituzione del Lussemburgo (del 1868) non compaiono le libertà civili.

I "diritti personali" sono contemplati nella Costituzione irlandese del 1937 tra i diritti fondamentali (art. 40). L'eguaglianza è garantita, non sono conferiti titoli nobiliari dallo Stato; lo Stato garantisce, in quanto possibile, la difesa e l'azionabilità dei diritti personali del cittadino, e protegge nel modo migliore possibile contro le minacce ingiuste la vita, la persona, l'onore e i diritti di proprietà di ogni cittadino. In coerenza con la intonazione confessionale della Costituzione (che si apre con l'invocazione della Ss. Trinità, di Gesù Cristo, della Prudenza, della Giustizia e della Carità) lo Stato "riconosce il diritto alla vita del nascituro

e, con il debito riguardo al pari diritto alla vita della madre, garantisce con le sue leggi il rispetto, e, per quanto possibile, la tutela e l'azionabilità di tale diritto". Si riconosce anche l'esistenza di diverse "classi" tra le quali la proprietà e il controllo delle risorse materiali della comunità debbono essere distribuiti nel modo migliore per contribuire al bene comune (art. 45).

Il testo costituzionale (artt. 2, 22) italiano è stato assunto quale modello di costituzione lunga e pregevole dalla gran parte delle costituzioni europee di recente introduzione.

La Legge fondamentale di Bonn (del 1949) proclama la intangibilità della dignità dell'uomo, riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo, e rende i diritti fondamentali immediatamente applicabili (art. 1); tra i diritti di libertà, dispone che ognuno abbia diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale; riconosce il diritto alla vita e all'incolumità fisica, nonché la libertà personale (art. 2); oltre alle altre libertà civili, prevede l'invioabilità del segreto epistolare, del segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 10); estende i diritti fondamentali alle persone giuridiche nazionali, in quanto ad esse applicabili (art. 19), riconosce il diritto di resistenza (art. 20). Si richiamano altresì (all'art. 140) alcune disposizioni della Costituzione di Weimar (del 1919), in cui si adombra la nozione di capacità giuridica e di capacità d'agire: l'indipendenza del godimento dei diritti civili e politici e dell'accesso agli uffici pubblici dalla confessione religiosa.

Anche nella Costituzione danese (del 1953) non compare la capacità giuridica; tuttavia l'art. 70 dispone che nessuno possa essere privato del godimento dei diritti civili e politici, né essere dispensato dagli obblighi civili, a causa della sua professione di fede o della sua origine; ed uguale disposizione si rinviene a proposito delle limitazioni alla libertà personale (art. 71); si prevende altresì la soppressione con legge di ogni restrizione della libertà e dell'uguaglianza nell'accesso alle professioni, quando non sia giustificata dal bene comune; si prevede altresì il diritto di ogni persona (kommuner) di amministrare liberamente i propri interessi sotto il controllo dello Stato (art. 82), si abolisce ogni privilegio collegato alla nobiltà, al titolo o al rango (art. 83), e l'abolizione di feudi, maggioraschi e fedecommissi immobiliari o familiari (art. 84).

Nella Costituzione greca (del 1975/1986), tra i diritti individuali e sociali si esclude che ai cittadini greci si possano conferire o riconoscere titoli di nobiltà o di distinzione (art. 4 c. 7), si riconosce il diritto di ciascuno di sviluppare la propria personalità liberamente, e si garantisce l'assoluta protezione della vita, dell'onore e della libertà, senza distinzione di nazionalità, razza, lingua, convinzioni religiose o politiche (art. 5 cc. 1 e

2); il domicilio è qualificato come un "santuario" e si dispone che la vita privata e familiare dell'individuo sia inviolabile (art. 9); i diritti dell'uomo in quanto individuo ed in quanto membro della società sono posti sotto la garanzia dello Stato, i cui organi sono tutti obbligati ad assicurarne il libero esercizio (art. 25).

Nelle costituzioni più recenti i diritti della personalità assurgono direttamente al rango costituzionale, senza necessità di ricorrere alle disposizioni di apertura, vere e proprie clausole generali, quali l'art. 2 della Cost. it. e l'art. 2 della Legge fondamentale di Bonn.

La Costituzione portoghese (1976) prevede il principio di universalità (art. 12) secondo il quale i cittadini godono dei diritti e sono soggetti ai doveri stabiliti dalla Costituzione, e così le formazioni sociali (che, in questo contesto, divengono esse stesse titolari di diritti e doveri); il principio di eguaglianza, senza discriminazioni di origine, sesso, razza, lingua, territorio, provenienza, religione, convinzioni politiche o ideologiche, istruzione, situazione economica, condizione sociale (art. 13); tali precetti sono immediatamente applicabili (art. 18) e si riconosce il diritto di resistenza (art. 21). Tra i diritti, libertà e garanzie personali, si dispone che la vita umana è inviolabile (art. 24) e così pure l'integrità fisica e morale. Si tutelano costituzionalmente anche i diritti della personalità tipici della disciplina civilistica, quali: l'identità personale, la capacità civile, la cittadinanza, il buon nome e la reputazione, l'immagine, la parola, l'intimità della vita privata e familiare (art. 26); tra i diritti e doveri economici, oltre ai diritti dei lavoratori si contempera la tutela dei consumatori (art. 60) in ordine al diritto alla qualità di beni e servizi usati, alla formazione e alla informazione, alla protezione della salute, alla sicurezza e i loro interessi economici e alla riparazione dei danni; si proibisce la pubblicità occulta, indiretta e ingannevole, e si garantisce il diritto all'audizione delle associazioni dei consumatori.

La Costituzione spagnola del 1978 dispone che la dignità della persona, i diritti inviolabili che le appartengono, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui costituiscono il fondamento dell'ordine pubblico e della pace sociale, e richiama i diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale, alla cui luce si debbono interpretare le disposizioni costituzionali (art. 10). Si prevede che la maggiore età si compia al diciottesimo anno (art. 12); si sancisce il principio di eguaglianza (art. 14) senza discriminazioni degli Spagnoli per ragioni di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale. Si garantisce per tutti il diritto alla vita e all'integrità fisica o morale (art. 15), nonché il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria immagine, e si precisa che la legge limita l'uso dell'informatica per garantire l'onore, l'intimità personale, e familiare

dei cittadini ed il pieno esercizio dei loro diritti (art. 18). Tra i diritti dei cittadini si contempla il diritto alla salute (art. 43) e il diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona (art. 45). I pubblici poteri tutelano i minorati fisici e psichici (art. 49), e garantiscono i diritti dei consumatori e degli utenti (art. 51). A questo proposito si specifica che tali diritti riguardano la sicurezza, la salute e gli interessi economici e che i pubblici poteri promuovono l'informazione e l'educazione dei consumatori (secondo l'elencazione della Risoluzione comunitaria del 1975). I diritti fondamentali possono essere fatti valere direttamente dinanzi al giudice ordinario (art. 53).

Anche la Costituzione olandese è recente (1983), risalendo la legge fondamentale precedente al 1814. Vi si rinvengono il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazioni fondate sulla religione, su convinzioni personali, opinioni politiche, sulla razza, il sesso e la clausola di chiusura "ogni altro motivo" (art. 1). Si riconosce il rispetto di ciascuno alla sua vita privata, e la tutela della privacy si estende alla registrazione e alla diffusione di dati personali; si riconosce il diritto di prendere conoscenza dei dati registrati e della loro utilizzazione nonché la possibilità di correggerne l'esattezza (art. 10).

Nel testo costituzionale italiano la qualificazione terminologica della persona, la cui menzione colloca il riferimento nell'ambito di singole fattispecie è variegata e ricchissima. Già l'analisi lessicale rivela quante siano le situazioni giuridicamente rilevanti prefigurate dai Costituenti, e come la persona sia al centro dello stesso impianto normativo fondamentale. Di volta in volta considerata come membro di una entità (come il popolo), e come membro dell'organizzazione politica (elettore, eletto), come parte dell'organizzazione amministrativa (funzionario, impiegato, dipendente), e soprattutto nei ruoli familiari (coniuge, genitore, figlio, minore), sociali (cittadino, straniero), professionali (lavoratore, professore, avvocato, magistrato, militare, agente di polizia) ivi compresa la considerazione delle condizioni economiche (non abbiente, indigente) e le condizioni di marginalità (minore, inabile, minorato).

5. La persona fisica

"Persona fisica" è l'espressione impiegata dai redattori del codice civile per indicare la grande partizione dei soggetti di diritto, che sono appunto "uomini" (o "uomini e donne" come suggerirebbe di precisare la diatriba terminologica, fine a se stessa, in corso da decenni nella cultura giuridica statunitense) ed enti, quali finzioni giuridiche di imputazione di rapporti, diritti, doveri ad aggregazioni di persone e di beni. Dal punto di vista formale, l'impiego terminologico di persona fisica già lascia intendere

che l'individuo come tale è "persona fisica" e pertanto ogni individuo è destinatario - di per sé - di precetti, di diritti e dei doveri, in generale di situazioni giuridiche attive e passive; e quindi nel mondo del diritto già l'individuo è considerato "persona", in cui l'aggettivo qualificativo "fisica" serve solo a distinguerlo da altre persone che non sono individui, ma creazioni fittizie. Quindi, già a livello terminologico si potrebbe superare la concezione della persona fisica come semplice fattispecie; in ogni caso, la dottrina recente esprime un orientamento nettamente prevalente tendente a superare la concezione formalistica, e a considerare la "persona umana" come un valore, anzi, il valore fondamentale sul quale poggia l'intero ordinamento giuridico: se si sia in presenza di un valore "pre" - giuridico, ovvero di un valore riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico è discussione non ancora sopita, di difficile, forse impossibile soluzione, attesa la irriducibilità ad un unico metro delle due concezioni opposte, giusnaturalistica l'una, giuspositivistica, l'altra.

In ambito naturalistico, e quindi in ambito giuridico, si distinguono poi: la persona dalla vita, dalla salute, dalla integrità fisica, dall'embrione, dal corpo, dalle singole parti del corpo, dagli stati mentali, dai sentimenti, dalle sofferenze, dai diritti della personalità, e così via: tutti questi sono aspetti dell'individuo o della persona, intesa in modo statico e in modo dinamico, che nel mondo del diritto ricevono qualificazioni e trattamento giuridico differenziati. L'entità unitaria della persona non è mutilata dal suo sfrangiamento in questi aspetti: sono le esigenze pratiche offerte dal modo di porsi della persona che hanno suggerito o hanno imposto l'identificazione e la frantumazione di questi aspetti.

Si pone perciò l'esigenza di identificare biologicamente e giuridicamente il momento di inizio della vita e il momento della sua cessazione: concepimento, vita embrionale e fetale, nascita e morte sono le fasi temporali in cui si articola l'essere umano.

6. Distinzioni concettuali

La dottrina attuale insiste nella distinzione tra capacità giuridica e capacità d'agire, tra capacità e soggettività, tra capacità e personalità, tra capacità e legittimazione. Queste distinzioni sono al tempo stesso didascaliche e normative, perché sono il frutto, come più volte si è messo in luce, di itinerari culturali e ideologici differenti, che in parte sorreggono il dato normativo, in parte vi si sovrappongono, in parte da esso si distaccano o tendono a correggerlo ed integrarlo. Le stesse definizioni di questi termini sono espressione della cultura e dei valori di cui si fa espressioni l'interprete, sicché nell'impossibilità di offrire una definizione univoca di tali concetti, appare preferibile di volta in volta segnalare le

scelte dell'interprete: si è già sottolineato, in ogni caso, che si è in presenza di un termine storicamente e geograficamente determinato, e perciò di un concetto relativo (come già ha messo in luce Fabricius, *Relativitat der Rechtsfahigkeit*, Monaco-Berlino, 1963, p. 49 ss.), non assoluto. Ma se la dottrina continua a operare queste distinzioni concettuali, si deve prendere atto, senza indulgere ad un behaviorismo meccanico, che esse non sono suggerite solo da regioni sistematiche, ma conservano un ruolo operativo insopprimibile. Insomma, la tesi di Puchta (*Pandekten*, Lipsia, 1872, p. 36), pur apprezzabile, secondo la quale persona, capacità giuridica, personalità sono espressioni fungibili, non risponde, allo stato, agli indirizzi oggi ancora prevalenti. E tuttavia si fa espressione, oggi, di una esigenza essenziale, rivolta a incentrare sulla persona, e quindi sul suo modo di essere nel mondo del diritto, unitaria e infrazionabile.

E' ancora attuale infatti la definizione di capacità giuridica intesa come attitudine o idoneità alla titolarità di diritti e di doveri, o ad essere soggetto di diritto; ma divergono le concezioni che distinguono una capacità di agire, da quelle che più semplicemente distinguono una capacità giuridica da una capacità di agire, quest'ultima intesa come idoneità a concludere validi negozi giuridici, da quelle che unificano capacità giuridica e capacità di agire. L'idea di capacità intesa in modo unitario è la più rispondente ad istanze sistematiche e filologiche, oltre che alle istanze di valorizzazione della persona (Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino - Napoli, 1972) atteso che anche i testi normativi, come ha dimostrato Falzea (*Capacità (teor.gen.) in Enc.dir.cit.*, p. 12 ss.), sono imprecisi e spesso tra loro contraddittori.

Nella revisione critica delle diverse interpretazioni e dei concetti sopra enumerati si insiste sull'essere la capacità giuridica un "principio generale" (Stanzione, *Persona fisica*, I, *Dir. civ.*, 1). Sia si assuma come tale, secondo la concezione positivista, una regola di carattere generale indotta da regole positivamente espresse, sia che si accolga la concezione giusrealistica, di prassi creative di regole (Alpa, *I principi generali*, Milano, 1993) la capacità in sé non può essere considerata un principio: il principio sarà piuttosto espresso in formule normattive, e cioè come regola generale di riconoscimento e tutela dei valori della persona.

Ancora. La nozione di capacità giuridica generale, distinta dalla capacità giuridica speciale può essere criticata, ma non fino al punto di negarne la consistenza e l'utilità: semmai, si potrà far cadere la capacità giuridica speciale e ricondurla alla nozione originaria e unitaria.

La distinzione tra capacità d'agire deve essere riformulata: al tempo stesso, la distinzione concettuale non si deve trasformare in distinzione tra le persone, assegnando ad una o più categorie così ritagliate una dimensione subalterna; e neppure in una qualità generale del soggetto.

Di qui la tesi che la capacità di agire sia data dall'attitudine materiale alla cura dei propri interessi (Stanzione, op. cit., p. 11).

Muovendo da questa soluzione, si tratteranno di seguito le c.d. limitazioni alla capacità (giuridica) derivanti dall'età, dal sesso, dall'infermità, e dalle altre distinzioni prese in considerazione dalla legge, non come formule discriminatorie, ma piuttosto come formule descrittive che denunciano l'esistenza di discriminazioni e l'esigenza di superarle, sempre in applicazione del principio generale di tutela della persona. Analoghe distinzioni riguardano la capacità d'agire: anche a questo proposito, si darà conto degli orientamenti giurisprudenziali, espressivi del diritto vivente, ancorché in contrasto con quanto qui sostenuto, e con le scelte concettuali proposte.

La distinzione tra capacità giuridica e soggettività è sostenuta dalla c.d. teoria organica, per cui il soggetto giuridico è una fattispecie, composta da substrato materiale (l'individuo) e da riconoscimento formale (Falzea, op. ult. cit., p. 10); e propugnata in modo logico dalla teoria positivista kelseniana, che vede nella persona il complesso dei doveri giuridici e dei diritti soggettivi, per cui persona e personalità sono o sinonimi o superfetazioni della capacità giuridica (Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, p. 197). Storicamente, l'identità è sicura, ma deve essere mediata dalla ripartizione delle persone negli status di appartenenza.

Nella nuova prospettiva che assume l'individuo-persona a base dell'ordinamento, la distinzione tra capacità giuridica e personalità, quanto alle persone fisiche, non ha concreta rilevanza, e quindi deve essere abbandonata.

Tra capacità e legittimazione passa poi un'ulteriore differenza: la legittimazione implica capacità a disporre, e quindi si differenzia dalla capacità (giuridica), in quanto questa non implica di per sé l'attitudine a disporre; e dalla capacità (di agire) per la medesima ragione (Rescigno, *Legittimazione*, dir. sost., Nss D. It., IX, Torino, 1963, p. 717).

7.1. Il modello normativo del codice civile italiano

Il codice civile si apre con dieci disposizioni dedicate alle "persone fisiche": alcune di esse riguardano aspetti del soggetto: capacità giuridica (art. 1), capacità d'agire (art. 2), età (art. 2), morte (sotto il profilo della commorienza, art. 4); altre riguardano alcuni aspetti della personalità: atti di disposizione del corpo (art. 5), nome e pseudonimo (artt. 6-9), immagine (art. 10). Il testo attuale ha subito due modificazioni: all'art. 1 è caduto il secondo comma ("Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali"), abrogato dall' art. 1 del r.d.1.20.1.1994, n.25 e dall'art.3

d.lgs.lt.14.9.1944,n.287; dell'art.2, che fissava la maggiore età al ventunesimo anno, è rimasta la disposizione secondo la quale "con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa"; è stata sostituita la prima parte, che fissa la maggiore età al diciottesimo anno ed è stato aggiunto un secondo comma ("Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro") dall'art.1 della l.8.3.1975, n.39, entrata in vigore il 10.3.1975; la medesima legge reca norme transitorie (artt. 24, 25).

L'origine del nuovo testo è illustrata nella Relazione della Commissione reale (p. 31) sulla base della necessità di colmare una lacuna presente nel codice civile del 1865; lacuna ovviata tenendo conto dei codici civili più recenti, rispetto all'epoca della codificazione, e degli orientamenti giurisprudenziali maturati sotto il codice previgente. Già Roberto de Ruggiero aveva osservato che il codice civile del 1865 non presentava in questo settore una organica sistemazione, in quanto i requisiti della nascita, la commorienza, la premorienza, erano disciplinati nel libro III in tema di diritto ereditario, sub artt. 724, 924; inoltre, faceva difetto un titolo generale contenente l'elunciazione dei principi sulla capacità e sugli attributi della personalità (Istituzioni di diritto civile, vol. I, VII ed., Messina-Milano, 1934, p. 325, n. 1).

La stessa Commissione chiarisce le tecniche di redazione di queste disposizioni: si voleva evitare di enunciare formule di carattere didascalico e di incorrere in non opportune anticipazioni della disciplina dei particolari istituti.

Pur esposte in modo chiaro, le regole in esame non sono state concepite (come accadde per il codice civile svizzero) come se dovessero essere intese compiutamente da chi non fosse provvisto di cultura giuridica: vi si impiegano, infatti, termini tecnici privi di definizione (quali "capacità giuridica", "capacità di agire", "ordine pubblico", "buon costume", "risarcimento dei danni"), e termini che, pur correnti nel linguaggio comune, assumono un significato giuridico tecnico (quali "nascita", "nome", "pseudonimo", "immagine"); non si indica la definizione di morte, e si lascia al procedimento induttivo la definizione di "commorienza" (morte contemporanea di più persone). Lo stesso termine di "persona", impiegato nel titolo del libro I, e nella dizione del titolo I, nonché negli artt. 4, 6, 7, 9, 10 non è definito. Il che conferma sia la tesi secondo la quale la disposizione per poter essere applicata richiede di essere trasformata in "norma", sia che le addizioni dell'interprete integrano il contenuto della disposizione. La stessa disposizione, a seconda del soggetto che la usa, e a seconda dell'epoca e del contesto in cui si usa, varia quindi di significato.

In ogni caso, è necessario un bagaglio concettuale - di concetti giuridici, ovviamente - a cui lo stesso legislatore fa rinvio.

7.2. *I modelli vigenti coevi al codice civile*

Nessuna utilità poteva presentare, all'epoca della codificazione, il Code Napoléon, sul quale si erano modellate le prime disposizioni del cod. civ. it. abrogato, in quanto non definiva, né teneva in conto la persona in quanto tale, ma ne considerava solo la capacità di esercizio dei "diritti civili" e operava la distinzione tra il cittadino e lo straniero.

Più interessante, anche se non fu seguito, il modello spagnolo (del 1889), in parte ricalcato sul Code Napoléon, e in parte innovativo: vi si legge che la nascita determina la "personalità" (art. 29); che si reputa nato il feto che ha sembianze umane ed è capace di sopravvivere ventiquattrore da quando è separato dal seno materno (art. 30); che la primogenitura, in caso di parto plurimo, spetta al primo nato (art. 31); che la personalità civile si estingue con la morte delle persone (art. 32); che, in difetto di prova, si presume che più persone siano morti nel medesimo momento (art. 33).

Più articolato il modello del codice civile tedesco (1896-1900), in cui: si menziona la "capacità" giuridica, che comincia con la nascita (par. 1), ma si aggiungono disposizioni riguardanti la tutela, l'emancipazione, il domicilio, il nome (par. 12), la scomparsa, la dichiarazione di morte, la commorienza (par. 20). Salvo qualche coincidenza, talvolta anche lessicale (come per l'art. 1 cod. civ. it. e il par. 1 BGB, o per l'art. 4 e il par. 20), gli altri istituti disciplinati sono stati correttamente separati e distinti nel codice civile italiano.

Il cod. civ. svizzero (del 1907) tratta della personalità e degli atti civili nello stesso titolo dedicato alle persone fisiche; nel capo primo fa riferimento al "diritto della personalità", ma all'art. 11 menziona la "eguale capacità di avere diritti ed obbligazioni", concede l'esercizio dei diritti civili a chi è maggiorenne ed è capace di discernimento (art. 13), definisce tale capacità "qualunque persona che non si apriva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o di debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile" (art. 16), vieta la rinuncia alla "capacità civile", l'alienazione della libertà o l'assoggettamento a limitazioni incompatibili con il diritto o la morale (art. 27, in cui riecheggiano lo spirito e la lettera dell'art. 5 cod. civ. it.), prevede una analitica disciplina della tutela della personalità (art. 28 ss.), dispone che "la personalità comincia con la vita fuori dall'alveo materno e finisce con la morte", e subordina i diritti del concepito alla sua nascita (art. 31), si sofferma sulla prova della morte, desumibile dagli atti dello stato civile o in mancanza da presunzioni.

7.3. *Le nozioni di base nella dottrina coeva al codice civile*

Per comprendere il clima in cui sono state redatte le disposizioni sulla persona fisica è sufficiente considerare le trattazioni manualistiche anteriori al 1942, e, tra esse, quelle più diffuse: il bagaglio di nozioni elementari necessarie per capire e applicare il nuovo testo non doveva essere appesantito dalle elaborazioni, tanto pregevoli, quanto sofisticate, che alcuni Autori avevano già provveduto a compiere.

Nel manuale istituzionale di Emanuele Gianturco, il tascabile più usato dalla fine del secolo ai primi decenni di questo, già si avverte l'influsso della cultura giuridica tedesca: dapprima si definisce il diritto subbiettivo (*facultas agendi*) e di poi si definisce la persona, cioè ogni uomo "subbietto capace di diritto" (*Istituzioni di diritto civile italiano*, III ed., Firenze, 1889, p. 27). Dell'esistenza della persona fisica si indicano i presupposti di fatto: nascita, vita, vitalità. Si esclude che occorran presupposti di diritto (un tempo richiesti) in quanto i tre status (*libertatis, civitatis, familiae*) non sono più presupposti e condizioni della capacità giuridica, bensì "qualità della persona"; il concetto di persona è esteso alle persone giuridiche. Quanto alla capacità di agire, se ne indicano le limitazioni dettate dall'età, dalla salute, dalle condanne penali; la differenza di ceto e di confessione religiosa non ha più importanza civile; si richiama l'art. 24 dello Statuto albertino, osservando che la nobiltà, la borghesia e la plebe godono i medesimi diritti e soggiacciono agli stessi doveri; le persone religiose, grazie all'2 della l. 7. 7. 1866 hanno riacquistato la piena capacità civile e politica, nonostante i voti di castità e povertà; principi di umanità e di giustizia hanno consentito di abolire istituti quali la fuorgiudica, la morte civile, l'infamia (art. 24 del r.d. 17.2.1861 per le province napoletane e siciliane). Come si vede, tali limitazioni sono ricondotte all'esercizio dei diritti (capacità di agire) anche se oggi, più propriamente, si ascriverebbero alla capacità giuridica.

Nel più ampio testo di Venzi (*Manuale di diritto civile italiano*, VII ed., Torino, 1933) si segue questa impostazione: la persona è definita come il soggetto di diritto, *subiectum iuris*, cioè l'essere cui, secondo il diritto obbiettivo, è attribuito il diritto soggettivo; soggetti di diritto possono essere solo gli uomini e non gli animali e le cose; l'uomo non può essere oggetto di diritto; gli speciali diritti sulla persona propria sono il suicidio, l'automutilazione, il nome, il titolo nobiliare e lo stemma, si pone in dubbio che possano esserlo il diritto d'autore e il diritto d'inventore (pp. 55 ss.).

Più dettagliati i testi di Roberto de Ruggiero e di Nicola Stolfi. Il primo A. riprende le osservazioni di Gianturco, e definisce la capacità giuridica come "l'idoneità ad essere subbietto di diritti", che appartiene ad ogni uomo; le sue limitazioni, dovute a sesso, età, condanna penale,

non possono giungere ad annientarla; la capacità d'agire è definita come "l'idoneità del subbietto a compiere atti giuridici ed a esercitare i suoi diritti". Per poter essere titolare di diritti il soggetto deve esistere: di qui la descrizione delle nozioni di nascita, di vita e di vitalità. Quest'ultimo requisito è stato soppresso nel codice civile del 1942, non senza contrasti e ripensamenti (v. Rel. Re, n. 18). Ma già de Ruggiero aveva osservato come requisito non fosse richiesto dal codice civ. tedesco (par. 1) e dal codice civ. svizzero (art. 31). La personalità viene definita non come un diritto, ma come il presupposto per essere titolari di diritti: tra i dirittiche che sono fondamentali, dai quali derivano tutti gli altri, de Ruggiero colloca "gli attributi fondamentali della personalità", che sono il diritto di libertà, il diritto di istituire rapporti patrimoniali con altri, il diritto di testare, il diritto di creare rapporti familiari, il diritto al nome, all'immagine, all'integrità personale (op. cit., p. 329 ss.).

Il secondo tratta delle persone nell'ambito della descrizione dei requisiti del negozio giuridico, ed opera una analitica ricostruzione storica della capacità (Diritto civile, vol. I, p. II, Torino, 1931, p. 15 ss.); l'exkursus riguarda i tre status, fino all'introduzione dell'art. 24 dello Statuto albertino, con cui si eliminano le limitazioni dettate dall'intolleranza religiosa, e all'art. 3 del codice civ. del 1865 con cui sopraggiunge la eliminazione di ogni differenza, comprese quelle riguardanti gli stranieri; essendo la capacità giuridica riconosciuta a tutti, non vi è più ragione di occuparsi degli status (op. cit., p. 17).

7.4. L'attuale portata dell'art. 1. La dottrina

La dottrina recente ha ripensato in modo critico il significato e il ruolo dell'art. 1 cod. civ. Nei paragrafi precedenti si è consumato il tentativo di illustrare come questa disposizione, che ancora nel 1942 aveva un ruolo di portata generale, e di livello sostanzialmente costituzionale, atteso l'atteggiamento riduttivo dello Statuto albertino, debba oggi essere collocata in una più ampia e complessa prospettiva, attinente al sistema delle fonti, interne, comunitarie e internazionali, e ai profili di lettura, riguardanti l'interpretazione politico-sociale e l'interpretazione economica. Più che non alla elaborazione di Adriano De Cupis, di natura esegetica e descrittiva, si deve alle operazioni di Angelo Falzea la ricostruzione concettuale e formalista della nozione di capacità giuridica e di capacità giuridica e di capacità d'agire; e ai contributi più recenti (di Pietro Rescigno, Davide Messinetti, Mario Bessone e Gilda Ferrando) il tentativo di superare questa concezione e di affrontare l'intera problematica in termini attuali.

7.5. *Problemi attuali*

L'intera materia è ora illustrata in una prospettiva di intersezione tra il diritto pubblico e il diritto privato nel commentario curato da Alessandro Pizzorusso, Roberto Romboli, Umberto Breccia, Anna De Vita.

La civilistica è tornato sui temi della capacità, legati ai temi della persona e dei diritti della personalità in altre, numerose occasioni di dibattito.

Si è così osservato che l'evoluzione dell'idea di soggettività giuridica, dal 1942 ad oggi, si può riassumere nella formula "dal soggetto come fattispecie al soggetto come sintesi degli effetti" (Lipari, Spunti problematici in tema di soggettività giuridica, ne *La civilistica italiana* dagli anni Cinquanta ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Padova, 1991, p. 55). In altri termini, come non sia più possibile ricondurre la soggettività all'individuo (come aveva tentato Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, e v. ora in senso critico Alcaro, *Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica. Significato di una evoluzione*, Milano, 1976) e neppure alla "proiezione oggettiva del sistema normativo". Ciò è chiaramente percepibile sia nella frammentazione degli interessi tutelati, non solo individuali, ma collettivi e diffusi, sia nella complessità delle fonti, sia nella ricomparsa degli status, intesi come status "di protezione" e non più come status di privilegio. Si è così rotto il sistema originario, di creazione pandettistica che metteva al centro dell'universo giuridico il rapporto, e l'individuo come soggetto del rapporto, e si è pervenuti alla nozione di soggettività come sintesi degli effetti, cioè come "mera registrazione dell'accaduto" (Lipari, op. cit., p. 58). Il riemergere del diritto a formazione negoziale ha fatto sì che l'individuazione degli interessi effettivamente tutelati si possa fare solo ex post.

Si è poi sottolineata la rivalutazione dell'elemento personale, di contro alla preponderante patrimonializzazione dei rapporti privati, così come la necessaria collocazione del settore nella duplice prospettiva del diritto civile e del diritto pubblico, e del rapporto dell'individuo con gli enti collettivi (Rescigno, *Individuo e formazioni sociali*, ivi, p. 36). In questo senso, la depatrimonializzazione non genera l'ingresso di interessi extrapatrimoniali, ma piuttosto la valutazione economica di tali interessi. E la capacità giuridica non può più essere concepita come una "concessione" fatta dallo Stato (ordinamento) all'individuo: la capacità giuridica assume una valenza morale, come indicato dalla stessa Carta costituzionale: si tratta ormai di una nozione a cui si deve riconoscere relatività storica ed elasticità di contenuti, e così pure alla nozione di capacità di agire.

8. La capacità di agire

Percorso testuale dell'art. 2 cod. civ. e trama concettuale.

A differenza di quanto è avvenuto per l'art. 1 cod. civ. il percorso testuale dell'art. 2 è stato assai semplice, ed ha subito nel tempo le variazioni collegate con le modificazioni normative della maggiore età in generale e nel rapporto di lavoro.

Ciò perché - a differenza della nozione di capacità giuridica, soggettività, personalità, che implicava scelte di carattere politico, oltre che scelte di natura teorica, sulla capacità di agire vi era maggior consenso tra i giuristi, anzi, si può dire che vi fosse già allora una sostanziale concordia nella definizione di "idoneità a compiere atti"; chi era influenzato dalla Pandettistica, qualificava tale idoneità in termini di legittimazione al compimento di validi negozi giuridici; chi preferiva una definizione più vicina alla cultura di matrice francese, e più generale, faceva riferimento a validi atti giuridicamente rilevanti. Il riflesso di questo uniforme modo di sentire si coglie nel testo normativo ove l'espressione "capacità di agire" compare nella rubrica dell'art. 2, e nel contesto della disposizione si ha la definizione, pur parziale, di capacità di agire come "capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

Oggi la dottrina definisce la capacità di agire come "idoneità a svolgere l'attività giuridica che riguarda la sfera di interessi della propria persona" (Rescigno, voce Capacità di agire, Noviss. Dig. It., p. 861).

La revisione critica della teoria tradizionale, già avviata da Falzea (voce Capacità, cit., p. 30), si è sviluppata lungo tre direttrici:

(i) la critica alla concezione espressa dalla dottrina francese, che intravede nella capacità giuridica il godimento di diritti, nella capacità di agire l'esercizio dei diritti; si è correttamente posto in luce che godimento ed esercizio sono termini equivalenti in senso giuridico (Rescigno, op. u. t. cit., p. 862);

(ii) la critica alla frammentazione della capacità agire - distinta dalla capacità giuridica - nonché alla frammentazione della capacità generale e capacità speciali (a disporre, a testare, al lavoro, processuale, etc.): la nozione unitaria di capacità, incentrata sul valore della persona e sulla tutela della persona si oppone a questa articolazione sistematica (Stanzione, op. cit.);

(iii) la critica alla scelta (implicante anche una opzione politica) del legislatore italiano di distinguere, quanto all'età, due sole fasce, quella anteriore al compimento della maggiore età, ora fissata al compimento del diciottesimo anno, e quella superiore alla maggiore età; si additano ad esempi da imitare tre diversi modelli (Stanzione, Capacità. V. Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., p. 2 ss.):

- il modello austriaco, che distingue quattro periodi: il periodo che giunge fino al settimo anno (Kindheit); il periodo che giunge fino al quattordicesimo anno (Unmuendigkeit); il periodo fino al diciannovesimo anno (Minderjaehrigkeit von Muendigen); il periodo successivo (Volljaehrigkeit, ex 1. 14. 2.1973, n. 108);
- il modello tedesco, che distingue, quanto alla capacità negoziale, tre periodi (parr. 104 e 105 B. G. B.): il periodo fino al settimo anno (Geschaeftunfaehigkeit); il periodo fino al diciottesimo anno (Beschraenkte Geschaeftfaehigkeit); il periodo successivo (Geschaeftfaehigkeit);
- il modello inglese in cui si considerano validi i contratti conclusi dai minori concernenti le operazioni economiche dirette alla acquisizione di beni e servizi di prima necessità (necessaries); ciò perché la deminutio che affligge il minore non solo appare lesiva della sua dignità e personalità, ma confligge con quanto avviene nella prassi, in cui il minore dotato di capacità di intendere e di volere compiere regolarmente negozi giuridici di modesto importo economico.

Di qui le proposte di modificazione normativa concernenti la conclusione di negozi da parte dei minori.

Anche per le limitazioni alla capacità di agire, e le diverse forme di incapacità si è rilevato come l'impianto di codice, oltre ad essere poco sistematico, si risolve in una serie di regole di difficile amministrazione. Pur condividendo le critiche nascenti dalla comparazione e dalla prassi, si è optato, in questo lavoro, per la rappresentazione della nozione e della sua applicazione in uniformità agli orientamenti della dottrina dominante e della giurisprudenza.

9. Aspetti comparatistici

Per affinità culturali, per l'influenza che ha esercitato sulla costruzione del diritto generale della personalità nel nostro ambiente, per il percorso parallelo che si registra da un catalogo di diritti della persona frammentati ad un diritto unitario, per l'incidenza della normativa costituzionale, il modello più rilevante è dato da quello offerto dall'esperienza tedesca.

Anche qui la dottrina ha preso le mosse dalle disposizioni di codice (par. 12 sul diritto al nome; par. 823, sul diritto alla vita, sul corpo, alla salute, alla libertà; par. 824 sul diritto alla reputazione economica; par. 825 sulla libertà sessuale; e così via) per costruire una figura generale, in contrapposizione agli orientamenti della giurisprudenza, volti ad accreditare la teoria pluralista.

La teoria monista si è risolta ad operare un collegamento stretto tra gli

artt. 1 e 2 della Legge fondamentale e il par. 823 del B.G.B., superando le critiche alla applicazione diretta della normativa costituzionale ai rapporti tra privati. In questa vicenda è stata determinante la giurisprudenza della Corte Suprema, già a partire dagli anni Sessanta (v. ora Somma, I diritti della personalità e il diritto generale della personalità nel diritto privato tedesco: una scheda, in *Sistemi giuridici comparati*, a cura di Guido Alpa, Torino, 1996). Ne è sorta una definizione di diritto generale della personalità (Grundrecht des allgemeinen Persoenlichkeitsrechts) quale "diritto del singolo ad ottenere riguardo per la propria dignità e a formare autonomamente la propria individualità"; tale indirizzo è stato avvalorato dalla Corte costituzionale.

Dottrina e giurisprudenza civilistiche sono perciò univoche nell'affermazione di un diritto generale: si tratta di un diritto assoluto, cui fanno capo posizioni giuridiche diverse, di cui quel diritto è considerato la fonte (Quellenrecht); si isolano così il diritto alla vita, il diritto alla integrità fisica, il diritto alla salute, il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto all'onore, il diritto alla reputazione economica, il diritto all'identità personale, il diritto alla identità sessuale, il diritto alla identità culturale, il diritto all'autodeterminazione sessuale della donna, il diritto alla riservatezza, ivi compresa la c.d. riservatezza informatica (1. 27. 1.1977; 1. 20. 12. 1990); in quanto compatibili, tali diritti sono riconosciuti anche agli enti.

Guido Alpa is professor of comparative law at the University of Genoa and visiting professor at various universities, including University of California and University of Barcelona. His most recent publication is *Istituzioni di diritto privato* (1996).